



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al terzo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 20 settembre 2018 in unica convocazione, in merito all'integrazione, in caso di mancata approvazione delle proposte di cui al primo e al secondo punto dell'ordine del giorno assembleare, della composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 2 del Codice Civile e dell'art. 18 dello Statuto, nonché alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e di Amministratori

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971, e successive modifiche e integrazioni)

Premessa

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Banca CARIGE S.p.A. (di seguito, la “**Banca CARIGE**” o la “**Banca**” o la “**Società**”) vi ha convocato in Assemblea in sede ordinaria per il giorno 20 settembre 2018 alle ore 10.00 presso il “Teatro della Corte - Ivo Chiesa”, Viale Duca d’Aosta Emanuele Filiberto (Corte Lambruschini), Genova, in unica convocazione per discutere e deliberare, tra l’altro, in merito al seguente argomento posto all’ordine del giorno:

- In caso di mancata approvazione delle proposte di cui ai punti 1 e 2 dell’ordine del giorno, integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 2 del Codice Civile e dell’art. 18 dello Statuto - nomina del Presidente, del Vice Presidente e di Consiglieri di Amministrazione

La presente relazione (la “**Relazione**”) è redatta, con riferimento alla data di sottoscrizione della medesima, ai sensi degli artt. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”) e 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

Motivazioni e proposta

Si ricorda che, rispettivamente n data 25 e 27 giugno 2018 il Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Avv. Giuseppe Tesauro e il Consigliere di Amministrazione indipendente Dott. Stefano Lunardi hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

In data 6 luglio 2018, la Consigliera Avv. Francesca Balzani ha rassegnato le proprie dimissioni, con decorrenza dall’Assemblea dei soci che procederà alla nomina del nuovo Presidente della Banca. Successivamente l’Avv. Balzani ha anticipato alla data del 1° agosto

2018 il pieno effetto di tale dimissioni.

In data 16 luglio 2018, quindi, anche il Vice Presidente Ing. Vittorio Malacalza ha rassegnato le proprie dimissioni *“con effetto dal momento in cui la convocanda Assemblea della Società avrà provveduto alla mia sostituzione, quale che sia la modalità di nomina del nuovo Vice Presidente in concreto applicabile, a seconda che debba o meno procedersi al rinnovo dell'intero Consiglio”*.

Si ricorda inoltre che sono iscritte al primo e al secondo punto dell'ordine del giorno assembleare le proposte, formulate ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile, dai soci POP 12 S.à r.l. e Malacalza Investimenti S.r.l., titolari rispettivamente di una partecipazione pari al 5,428% e 20,639% del capitale sociale della Banca, aventi ad oggetto la revoca dei Membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione e la nomina del nuovo Organo amministrativo.

Laddove l'Assemblea non approvasse le predette proposte pervenute dai soci, alla luce delle sopra menzionate dimissioni, si renderà necessario procedere comunque all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 2, del Codice Civile e dell'art. 18 dello Statuto, provvedendo in particolare alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.

Al riguardo si ricorda che l'Assemblea dei soci del 31 marzo 2016, in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione per il presente mandato che giungerà a scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, ha deliberato di determinare in quindici il numero dei Consiglieri di Amministrazione.

Si sottopone pertanto all'approvazione dell'Assemblea la nomina di Amministratori (compresi il Presidente e il Vice Presidente), che verranno a scadere dalla carica unitamente agli altri membri del Consiglio di Amministrazione a compimento del mandato per gli esercizi 2016-2018, come detto in occasione dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Si sottopone inoltre all'Assemblea la nomina del Presidente e del Vice Presidente, in virtù della competenza esclusiva ad essa attribuita in materia dall'art. 18 dello Statuto sociale.

L'Assemblea sarà chiamata in questo caso a deliberare l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione senza applicare il procedimento del "voto di lista", in virtù del disposto dell'art. 18, comma 11, dello Statuto ai sensi del quale, ove non ricorra l'ipotesi di cessazione di tutti gli Amministratori ma si tratti di sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione, valgono le disposizioni di legge, senza che operi il voto di lista.

Le candidature che dovessero pervenire prima della data dell'Assemblea potranno essere presentate dai soci presso la sede della società alternativamente con le seguenti modalità:

- presso la sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Affari Societari e di Gruppo) in giornata ferial e lavorativa per le banche, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
- mediante l'invio dell'inerente documentazione all'indirizzo pec@pec.carige.it da una casella di posta elettronica certificata.

Unitamente a ciascuna candidatura, dovrà essere depositata la seguente documentazione:

- la prevista comunicazione da parte degli intermediari abilitati che attesti la titolarità delle azioni al momento della presentazione della proposta di nomina;
- il curriculum di ciascun candidato, da cui risulti un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, da cui possa desumersi per quale profilo teorico il candidato risulta adeguato, tra quelli individuati dal Consiglio di Amministrazione ai

sensi della vigente normativa di vigilanza e resi noti ai soci infra, ferma restando la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio e presentare liste di candidati coerenti con queste;

- una dichiarazione con cui i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla legge o dai regolamenti, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto.

Le candidature dovranno avvenire nel rispetto delle previsioni in tema di genere previste dalla vigente normativa di legge, regolamentare e statutaria, nonché delle previsioni statutarie e di vigilanza in materia di numero minimo di Amministratori indipendenti. Le stesse dovranno consentire pertanto la presenza in Consiglio di Amministrazione del numero minimo di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato e di Amministratori indipendenti normativamente previsto.

Inoltre si fa presente che, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad identificare, su conforme proposta del Comitato Nomine, i profili di composizione dell'Organo amministrativo ed i profili teorici dei candidati ritenuti ottimali al fine di ottemperare ai requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

La suddetta analisi è stata effettuata:

- tenuto conto, oltre che della normativa nazionale primaria, di vigilanza e di autodisciplina, delle fonti normative comunitarie ed in particolare della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV), nonché delle linee guida EBA del 21 marzo 2018 (EBA Guidelines on Internal Governance - GL/2017/11 ed EBA Guidelines on the assessment of the suitability of


members of the management body and key function holders - GL/2017/12) in vigore dal 30/6/2018.

- in coerenza con le previsioni statutarie, le disposizioni sancite nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione e i risultati del processo di autovalutazione realizzato annualmente,

ed è stata sintetizzata in un documento messo a disposizione degli azionisti contestualmente alla restante documentazione assembleare.

Genova, 3 agosto 2018

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL VICE PRESIDENTE
(Vittorio Malacalza)



BANCA CARIGE

Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione

Luglio 2018

Indice

1. Premessa	3
2. Caratteristiche della Banca e del Modello di Corporate Governance	4
3. Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione	5
3.1 Composizione quantitativa.....	5
3.2 Composizione qualitativa.....	6
3.2.1 Requisiti di onorabilità.....	7
3.2.2 Requisiti di professionalità	8
3.2.3 Membri esecutivi.....	11
3.2.4 Membri indipendenti	11
3.2.5 Età	11
3.2.6 Quote di genere.....	12
3.2.7 Disponibilità degli amministratori, cumulo degli incarichi e conflitti di interesse.....	12
4. Piani di formazione e aggiornamento degli amministratori	13
5. Incompatibilità e decadenza degli amministratori	13

1. Premessa

Il presente documento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito anche il “Consiglio”) di Banca Carige (di seguito anche “Banca”), su proposta del Comitato Nomine, in conformità a quanto richiesto dalle “Disposizioni di Vigilanza per le banche” in materia di governo societario di cui alla circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni (le “Disposizioni di Vigilanza”) nonché dal Codice di autodisciplina delle società quotate (Criterio Applicativo 1.C.1, lett. h), al fine di identificare la propria composizione quali-quantitativa ottimale e di individuare il profilo teorico dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione.

In considerazione di quanto precede il Consiglio, supportato dal Comitato Nomine, deve:

1. identificare preventivamente le ipotesi di scenario della propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
2. definire la composizione quali-quantitativa ottimale e portarla a conoscenza dell’Assemblea dei soci in tempo utile affinché i soci possano tenerne conto, in sede di Assemblea tenuta a rinnovare il Consiglio, nella scelta dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione (documento di “Composizione Quali-Quantitativa ottimale”);
3. verificare successivamente, e precisamente nell’ambito del processo di verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa considerata ottimale e quella effettivamente risultante dal processo di nomina.

In conformità alle Disposizioni di Vigilanza - contenute nella Circolare Banca d’Italia n.285/13, Tit. IV, Cap. 1, Sez. IV, Par. 2.1, lett. d) - i risultati delle analisi svolte e i pareri del Comitato Nomine sono trasmessi alle Autorità di Vigilanza competenti.

Si fa presente che, oltre alla normativa nazionale primaria, di vigilanza e di autodisciplina, nella redazione del presente documento si è tenuto conto delle fonti normative comunitarie ed in particolare della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV), nonché delle linee guida EBA del 21 marzo 2018 (EBA Guidelines on Internal Governance - GL/2017/11 ed EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders - GL/2017/12) in vigore dal 30/6/2018.

Inoltre il percorso di definizione della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione è stato individuato in coerenza con le previsioni statutarie, le disposizioni sancite nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione e i risultati del processo di autovalutazione realizzato annualmente.

2. Caratteristiche della Banca e del Modello di Corporate Governance

La Banca è una società per azioni, capogruppo del Gruppo Banca Carige, con un modello di governance c.d. “Tradizionale”, (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, assemblea), in quanto esso presenta la configurazione più idonea ad assicurare la miglior efficienza della gestione e l’efficacia dei controlli, il soddisfacimento degli interessi dell’azionista e la piena valorizzazione del management.

Ai fini di quanto stabilito dalle Disposizioni di Vigilanza e dalla normativa applicabile, la Banca rientra in oggi tra le banche che le Disposizioni di Vigilanza definiscono “di maggiori dimensioni o complessità operativa”¹.

Nell’ambito del processo di armonizzazione della vigilanza bancaria a livello europeo avviato operativamente con l’entrata in vigore, a partire dal 4 novembre 2014, del *Single Supervisory Mechanism (SSM)*, Banca Carige rientra tra i circa 120 Gruppi Bancari significativi dell’area euro sui quali la BCE esercita poteri di vigilanza diretta (ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 468/2014 della Banca Centrale Europea - BCE/2014/17). Tale modello di supervisione bancaria in ambito Unione Europea, associato alla delicatezza del contesto economico e regolamentare incrementa il livello di complessità del business bancario e di conseguenza l’esigenza per gli Organi di Vertice di competenze sempre più incisive su temi inerenti il *Business Model*, la Governance e i processi di gestione e controllo dei rischi.

¹ La Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 definisce “*banche di maggiori dimensioni o complessità operativa*”: i) le banche considerate significative ai sensi dell’art. 6, par. 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi; ii) le banche quotate.

3. Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione

La composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Carige definita nel presente documento tiene conto dell'attuale assetto di governance adottato dalla Banca e dell'evoluzione regolamentare nazionale e comunitaria in materia.

3.1 Composizione quantitativa

La Banca d'Italia richiede che le Banche di maggiori dimensioni o complessità operativa come Carige prevedano un numero massimo di 15 membri per il Consiglio di Amministrazione, limite che è possibile superare solo in casi eccezionali che vanno adeguatamente valutati e motivati.² In conformità a quanto precede lo Statuto della CARIGE S.p.A. prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri.

A livello comunitario, le linee guida dell'EBA sottolineano l'importanza del principio di proporzionalità, sancito dall'articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, finalizzato a garantire che i dispositivi di governance interna siano coerenti con il profilo di rischio individuale e il modello di business dell'ente, in modo che gli obiettivi degli obblighi regolamentari siano raggiunti in modo efficace.

In relazione a quanto sopra, le linee guida EBA prevedono che, nello sviluppo e nell'attuazione di dispositivi di governance interna e nell'elaborazione di politiche e procedure per la valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, gli enti dovrebbero tener conto delle loro dimensioni e della loro organizzazione interna, nonché della natura, dell'ampiezza e della complessità delle loro attività. Gli enti rilevanti dovrebbero disporre di dispositivi di governance e di politiche e procedure di valutazione più sofisticati, mentre enti piccoli e meno complessi possono attuare dispositivi di governance nonché politiche e procedure più semplici.

L'attuale numero di 15 membri del Consiglio di Amministrazione Carige, già previsto nel documento ad oggetto "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione" messo a disposizione dei soci in occasione dell'Assemblea del marzo 2016, è tuttora in linea con le vigenti Disposizioni Regolamentari.

Va evidenziato, peraltro, che in occasione della Board Review 2017, diversi Consiglieri, pur ritenendo adeguata l'attuale dimensione del Consiglio, si sono dichiarati favorevoli ad una diminuzione del numero degli Amministratori, idealmente a 11 componenti.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'attuale numero di 15 membri del Consiglio di Amministrazione può ritenersi ancora compatibile con la dimensione e l'articolazione territoriale della Banca: viene comunque suggerita l'opportunità che il futuro Consiglio di Amministrazione conduca una specifica valutazione su tale aspetto verificando la possibilità di proporre all'Assemblea degli azionisti la riduzione del numero degli Amministratori.

² Cfr. Circolare n.285/2013 di Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 2.1.

3.2 Composizione qualitativa

Sotto il profilo qualitativo – fermo restando il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge e dallo Statuto – le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia³ richiedono che il Consiglio sia composto da amministratori:

- i. pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (a titolo esemplificativo, funzione di supervisione o gestione, funzioni esecutive e non, componenti indipendenti);
- ii. dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche nei comitati interni al Consiglio eventualmente costituiti e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- iii. con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati eventualmente costituiti di cui sia parte sia nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- iv. che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione della CRD IV;
- v. che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, operando con autonomia di giudizio.

Le linee guida EBA, nel confermare sostanzialmente i criteri sopra indicati, richiamano in particolare l'attenzione sull'esigenza che gli enti valutino se un membro dell'organo di gestione sia in grado o meno di dedicare tempo sufficiente per adempiere alle proprie funzioni e responsabilità, in particolare in periodi di attività particolarmente intensa quali una ristrutturazione, un trasferimento dell'ente, una fusione, un'acquisizione o una situazione di crisi o a seguito di difficoltà rilevanti dovute a una o più operazioni, tenendo conto che in tali periodi può essere richiesto un livello di impegno in termini di tempo maggiore rispetto ai periodi di ordinaria amministrazione.

Ai fini della valutazione dell'impegno sufficiente in termini di tempo di un membro, le linee guida EBA sottolineano l'esigenza di tenere conto del numero di incarichi di amministratore indicando i criteri da seguirsi per il calcolo di tale numero.

Si fa presente inoltre che in sede di Board Review 2017 alcuni Amministratori hanno dichiarato di vedere con favore il rafforzamento delle conoscenze di business bancario e dell'operatività della banca, suggerendo pro futuro un ridimensionamento delle competenze di tipo legale, mentre in occasione della precedente Board Review era stata segnalata altresì l'esigenza di presenze con formazione tecnologica.

³ Cfr. Circolare n.285/2013 di Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 1.

Analoghe indicazioni sono contenute nelle linee guida EBA che nel declinare i requisiti di conoscenza, competenze ed esperienza adeguate evidenziano che può in generale considerarsi pertinente per il settore dei servizi finanziari l'istruzione in ambito bancario e finanziario, economico, giuridico, contabile, di auditing, amministrativo, della regolamentazione finanziaria, della tecnologia, dell'informazione e dei metodi quantitativi.

Ciò premesso, ai fini dell'individuazione della composizione qualitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi indicati, vengono delineati i profili teorici dei candidati alla carica di consigliere sulla base dei seguenti criteri:

- i. rappresentatività e/o conoscenza dei territori di riferimento nonché delle relative caratteristiche socio-economiche e di mercato, acquisita mediante l'esperienza maturata come esponente aziendale presso aziende o nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali ovvero per aver rivestito ruoli di responsabilità presso enti, istituzioni, fondazioni o associazioni nei territori di interesse;
- ii. competenze diffuse e diversificate sotto i profili delle competenze manageriali e professionali, tenendo conto dell'opportunità che le competenze maturate nell'ambito del business bancario e dell'operatività della banca e quelle di tipo tecnologico risultino nel complesso prevalenti rispetto a quelle di tipo legale;
- iii. numero di amministratori indipendenti in numero più elevato rispetto al numero minimo normativamente previsto pari ad almeno un quarto del totale di componenti del Consiglio;
- iv. equilibrio tra i generi nel rispetto delle norme di legge.

La declinazione nello specifico dei requisiti di onorabilità, professionalità, esecutività, indipendenza, età equilibrio di genere, disponibilità degli Amministratori, cumulo degli incarichi e conflitti di interesse è sviluppata nei successivi paragrafi nell'ambito dei quali si è tenuto conto delle indicazioni come sopra sintetizzate contenute nelle linee guida dell'EBA e/o emerse in sede di Board Review.

3.2.1 Requisiti di onorabilità

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto 18 marzo 1998 n. 161 e, considerando i riflessi negativi sotto il profilo reputazionale che possono derivarne, non devono sussistere elementi circostanziati tali da suggerire che gli stessi non abbiano le capacità di garantire la sana e prudente gestione dell'ente creditizio.

In particolare, si richiede che i candidati alla nomina di amministratore non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo illeciti tali da compromettere la sussistenza dei predetti requisiti di onorabilità, non appaiano compatibili e/o coerenti con l'incarico di amministratore di una banca o che possono comportare per la Banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano economico e/o reputazionale.

Occorre tenere conto altresì di quanto indicato nelle “EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders GL/2017/12” che prevedono che membri dell’organo di gestione dovrebbero godere di buona reputazione, di onestà e integrità se non sussistono motivazioni obiettive e dimostrabili che suggeriscono il contrario, in particolare alla luce delle informazioni pertinenti disponibili sui fattori o sulle situazioni indicate nelle medesime Guidelines. La valutazione della reputazione, dell’onestà e dell’integrità dovrebbe tenere conto altresì dell’impatto degli effetti cumulativi dovuti ad avvenimenti di scarsa rilevanza per la reputazione di un membro.

3.2.2 Requisiti di professionalità

Coerentemente con le Disposizioni di Vigilanza in materia di corporate governance⁴ e con quanto sancito dal Codice di Autodisciplina⁵, i membri del Consiglio di Amministrazione devono assicurare, sotto il profilo qualitativo, un livello di professionalità che risulti adeguato alla dimensioni e alla complessità operativa della Banca.

Il Consiglio deve essere composto da membri che, individualmente e collettivamente, siano in possesso delle necessarie esperienze e competenze, dovendosi a tal fine essere considerate tanto l'esperienza “teorica” raggiunta attraverso l'istruzione e la formazione, quanto l'esperienza “pratica” acquisita in precedenti occupazioni.⁶

A tal fine, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti agli esponenti bancari ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 385/1993⁷, il presente documento mira a definire un insieme di competenze ritenute necessarie al Consiglio nel suo complesso per il corretto ed efficace svolgimento dei propri compiti. Tali competenze sono state determinate tenendo conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento e, in particolare, dalle Disposizioni di Vigilanza, nonché delle Best Practices presenti nel settore bancario.

Si è tenuto conto, inoltre, di quanto emerso in sede di Board Review, come prima anticipato.

⁴ Nell’organo con funzione di supervisione strategica devono essere presenti soggetti dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca. Cfr. Circolare n.285/2013 di Banca d’Italia, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 1.

⁵ Devono essere adeguatamente rappresentate le competenze professionali e manageriali, anche di carattere internazionale. Cfr. art. 1 Codice di Autodisciplina, Borsa Italiana (versione luglio 2015).

⁶ Cfr. le linee guida EBA del 21 marzo 2018 (EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders GL/2017/12).

⁷ L’articolo prevede che tali requisiti vengano individuati dal Ministro dell’economia e delle finanze con decreto, sentita la Banca d’Italia. In particolare, l’art.1 del Decreto 18 marzo 1998, n. 161 prevede che i consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio (almeno un quinquennio per il Presidente) attraverso l’esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività della banca; c) attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

Le aree di competenza individuate sono le seguenti:

- i. **competenze Manageriali:** sotto questo profilo si richiede che gli amministratori esecutivi considerato il ruolo che rivestono all'interno dell'organo amministrativo, possiedano, oltre alle competenze professionali e tecniche indicate nel presente documento, una visione operativa maturata dalla concreta esperienza anche imprenditoriale;
- ii. **competenze Professionali:** sotto questo profilo si richiede che gli amministratori abbiano nel loro complesso (e quindi come risultato della sommatoria delle competenze individuali) un'adeguata conoscenza:
 - **del business bancario** (a titolo esemplificativo, credito, finanza, intermediazione mobiliare, sistemi di pagamento, servizi alla clientela, corporate e finance), maturata in posizioni di adeguata responsabilità manageriale nel settore bancario e finanziario;
 - **delle dinamiche del sistema economico-finanziario** (a titolo esemplificativo, mercati nazionali ed internazionali) sia dal punto di vista della dottrina aziendalistica che dal punto di vista dell'esperienza imprenditoriale maturata direttamente;
 - **della regolamentazione di settore** (bancaria, finanziaria, fiscale), acquisita mediante l'esperienza pluriennale in qualità di esponente aziendale o di responsabile di specifiche funzioni (a titolo esemplificativo, audit, compliance, legale) presso istituti di credito o finanziari, ovvero attraverso l'esercizio di attività imprenditoriale o professionale o l'insegnamento universitario in materie economiche – giuridiche o l'esercizio di ruoli di responsabilità presso enti o istituzioni, fondazioni o associazioni;
 - **della materia contabile e finanziaria nonché delle politiche retributive;**
 - **delle metodologie di gestione e controllo dei rischi, del capitale e della liquidità, nonché dei sistemi di controllo interno**, acquisita mediante l'esperienza pluriennale in qualità di esponente aziendale o di responsabile di specifiche funzioni (a titolo esemplificativo, audit, compliance, risk management) presso aziende ovvero con l'esercizio di attività imprenditoriale o professionale (ad esempio avvocati, commercialisti ecc.) o l'insegnamento universitario in materie economiche - giuridiche;
 - **di processi e tecnologie di distribuzione di prodotti bancari e finanziari anche attraverso canali virtuali** (e.g. banca online) e **di marketing digitale** applicato al business finanziario o comunque in ambito servizi.
 - **della materia giuridica**, in particolare applicata a tematiche creditizie, societarie e dell'intermediazione finanziaria;
 - **programmazione strategica**, comprensione degli indirizzi strategici aziendali o del piano aziendale di un ente creditizio e loro conseguimento;

- **dei sistemi di corporate governance e dei processi di gestione aziendale** (a titolo esemplificativo, bilancio, legale, direzione e coordinamento, controllo di gestione, conflitti di interesse, remunerazioni, responsabilità sociale d'impresa), acquisita mediante l'esperienza pluriennale in qualità di esponente aziendale o di responsabile di specifiche funzioni (e.g. bilancio, relazioni esterne) presso aziende ovvero con l'esercizio di attività imprenditoriale o professionale o con l'insegnamento universitario in materie economiche – giuridiche;
- **dell'organizzazione aziendale**, della gestione delle risorse umane e dei sistemi informativi (a titolo esemplificativo, organizzazione, Information and Communications Technology, business continuity) acquisita mediante l'esperienza pluriennale in qualità di esponente aziendale o di responsabile di specifiche funzioni (e.g. organizzazione, ICT) presso aziende ovvero attraverso l'esercizio di attività imprenditoriale o l'insegnamento universitario in materie tecniche – economiche;
- **dei territori presidiati dal Gruppo** e delle relative caratteristiche socio-economiche e di mercato, eventualmente in qualità di qualificati rappresentanti delle attività economiche di detti territori ovvero di esponenti che abbiano, anche in passato, rivestito ruoli di rilievo nelle associazioni di categoria (industriali, artigiani, etc.).

Le suddette competenze, come già evidenziato, possono essere acquisite, a seconda dei casi, attraverso l'esperienza pluriennale - ove possibile anche a livello internazionale - maturata mediante l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali o di attività universitarie o mediante l'esercizio di ruoli di responsabilità presso enti, istituzioni, fondazioni o associazioni.

Infine, tra le competenze ritenute necessarie viene richiesto che il Consiglio esprima la propria competenza sotto il profilo della conoscenza della struttura, della governance e dell'organizzazione del Gruppo.

La gestione del livello di complessità della Banca e del Gruppo comporta la necessità della presenza di profili professionali diversificati al fine di presidiare ciascun ambito con professionalità specialistiche specifiche in grado di assicurare una gestione efficace e consapevole.

Inoltre, al fine di assicurare un adeguato confronto all'interno dell'organo, di incrementare il grado di consapevolezza nell'assunzione delle decisioni consiliari e di attribuire ai consiglieri incarichi diversi nell'ambito del Consiglio e nei comitati endo-consiliari eventualmente costituiti, si ritiene opportuno che, per ciascuna delle aree di competenza individuate nel presente paragrafo, siano presenti in Consiglio più esponenti con comprovata esperienza, che possano contribuire ad una maggiore efficacia ed efficienza nell'attività del Consiglio.

3.2.3 Membri esecutivi

In coerenza con quanto richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia⁸ e dalle linee guida dell'EBA⁹, si ritiene opportuno che il Consiglio di Amministrazione Carige sia composto da un numero adeguato di componenti non esecutivi che, fungendo da contrappeso nei confronti degli esecutivi e del management della banca, favoriscano la dialettica interna all'Organo garantendo che lo stesso sia in grado di agire in maniera obiettiva, critica e indipendente.

3.2.4 Membri indipendenti

Le Disposizioni normative e di vigilanza nazionali¹⁰ e gli orientamenti comunitari¹¹ prevedono che nell'organo con funzione di supervisione strategica debba essere garantita un'adeguata quota di membri indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale.

A tal fine, fermi restando i limiti fissati dalla Banca d'Italia pari ad almeno un quarto¹² del numero totale di componenti, si ritiene che il Consiglio di Amministrazione Carige debba essere composto da soggetti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione, in misura anche più elevata, al fine in particolare di consentire una efficace ed efficiente operatività dei Comitati endoconsiliari.

3.2.5 Età

Coerentemente con le Disposizioni di Vigilanza, si ritiene che la composizione del Consiglio di Amministrazione Carige debba riflettere un adeguato grado di diversificazione anche in termini di età, al fine di favorire tra l'altro la pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei problemi e nell'assunzione delle decisioni, evitando il rischio di comportamenti di mero allineamento a posizioni prevalenti, interne o esterne alla banca¹³.

⁸ Cfr. Circolare n.285/2013 di Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 1.

⁹ Cfr. le linee guida EBA del 21 marzo 2018 (EBA Guidelines on Internal Governance - GL/2017/11 e EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders GL/2017/12).

¹⁰ Cfr. Circolare n.285/2013 di Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 1.

¹¹ Cfr. le linee guida EBA del 21 marzo 2018 (EBA Guidelines on Internal Governance - GL/2017/11 e EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders GL/2017/12).

¹² Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore. Cfr. Circolare n.285/2013 della Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 2.2.

¹³ La composizione degli organi deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale. Un adeguato grado di diversificazione, anche in termini di età, genere e provenienza geografica, favorisce tra l'altro la pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei problemi e nell'assunzione delle decisioni, evitando il rischio di comportamenti di mero allineamento a posizioni prevalenti, interne o esterne alla banca. Cfr. Circolare n.285/2013 della Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 1 e Paragrafo 2.1.

3.2.6 Quote di genere

Coerentemente con quanto previsto dal Testo Unico della Finanza, come modificato dall'art.1 della Legge n.120 del 12 luglio 2011 (cd. Legge Golfo-Mosca sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo di società quotate), deve essere assicurata l'appartenenza al genere meno rappresentato di almeno un terzo degli amministratori eletti.¹⁴

Quanto sopra nel rispetto anche del principio della "diversity" di cui alle citate Linee guida dell'EBA.

3.2.7 Disponibilità degli amministratori, cumulo degli incarichi e conflitti di interesse

E' necessario ribadire in relazione al particolare rilievo di questo profilo che il corretto assolvimento delle funzioni dell'organo amministrativo richiede che nel Consiglio siano presenti soggetti che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del proprio incarico garantendo la frequenza assidua e propositiva alle riunioni e la consultazione del materiale di supporto agli argomenti all'ordine del giorno.

Allo stesso tempo è necessario che non si determini un cumulo di incarichi in altre società tale da incidere sul corretto assolvimento del proprio mandato.

Al riguardo si segnala che la disponibilità di cui al presente paragrafo deve essere proporzionata al ruolo che gli amministratori svolgono all'interno del Consiglio avuto riguardo, tra l'altro, agli specifici incarichi esecutivi assegnati nonché al coinvolgimento nei comitati endo-consiliari eventualmente costituiti.

Si evidenzia infine l'esigenza che gli amministratori nello svolgimento del proprio mandato pongano particolare attenzione alla eventuale presenza di conflitti di interesse che in particolare possano incidere in modo negativo sulla banca e che ostacolerebbero la capacità di svolgere i compiti ad essi assegnati in maniera indipendente e oggettiva.

¹⁴ Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Cfr. art.147-ter Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Piani di formazione e aggiornamento degli amministratori

Con riguardo alla formazione ed aggiornamento degli amministratori, risulta opportuno proseguire nel percorso di formazione in particolare per i nuovi consiglieri al fine di renderli edotti sui principali aspetti della realtà della Banca quali il business, l'organizzazione interna e il mercato di riferimento, nonché per garantire il necessario livello di conoscenze e competenze richieste dal contesto regolamentare. Tali momenti di formazione dovrebbero essere periodicamente riproposti anche agli amministratori in carica da più tempo, valutando la possibilità di differenziare tale attività formativa in relazione allo specifico ruolo rivestito anche nei comitati endo-consiliari eventualmente costituiti.

Oltre allo svolgimento di eventi formativi e di aggiornamento, le Disposizioni normative vigenti¹⁵ e le linee guida comunitarie emanate dall'EBA¹⁶ sottolineano la necessità di adottare piani di formazione adeguati ad assicurare che il bagaglio di competenze tecniche degli amministratori, necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo, sia preservato nel tempo. A tal proposito, in caso di nuove nomine, programmi di formazione specifici sono predisposti per agevolare l'inserimento dei nuovi componenti nell'organo in cui sono nominati.

5. Incompatibilità e decadenza degli amministratori

Per i candidati alla carica di consigliere è necessaria la verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto.

In particolare, non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio coloro che versano nelle situazioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Inoltre, rileva, quale causa di incompatibilità comportante la decadenza dalla carica nei termini prescritti dalla legge, la violazione del divieto per gli amministratori di assumere o esercitare cariche analoghe in imprese o gruppi di imprese concorrenti ("divieto di interlocking") ai sensi dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni in merito alla tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari.

¹⁵ Cfr. Circolare n.285/2013 della Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 2 p.to e).

¹⁶ Cfr. le linee guida EBA del 21 marzo 2018 (EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders GL/2017/12 Titolo IV).